

Adempimenti di aprile e quesiti su Superbonus e cfp

Edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari

Interventi su edificio composto da due a quattro unità immobiliari:

Articolo 119 comma 9 lettera a): "a) dai condomini ((e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche));

Edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari

Interventi su parti comuni (trainanti):

- Edifici condominiali —> Beneficiari=condomini
- Edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate —> Beneficiari=persone fisiche
- Numero delle unità (al massimo 4)
- Possesso ("anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche")

Edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari

Interventi su singole unità immobiliari (trainanti):

➤ **Ecobonus:**

- ✓ Edifici unifamiliari
- ✓ Edifici plurifamiliari

➤ **Sismabonus:**

- ✓ Solo edifici unifamiliari

Interpello n. 242/2021

L'istante è comproprietaria insieme al marito di un intero edificio composto da un'abitazione (funzionalmente indipendente ed avente un accesso autonomo dall'esterno) e relativo garage pertinenziale ed ulteriori due unità (C/2 e C/6) indipendenti dall'abitazione. Intende **demolire e ricostruire** l'edificio senza aumento di volumetria al fine di ottenere l'accorpamento dell'abitazione e del relativo garage con le altre unità attigue e destinare l'intero edificio ricostruito ad un'unica abitazione.

- ❖ Prima dell'intervento n. 4 unità immobiliari
- ❖ Dopo l'intervento n. 1 unità immobiliare

Interpello n. 242/2021 450

- ✓ **Definizione della fattispecie:** viene confermato che trattasi di fattispecie equiparabile all'edificio in condominio, ma al fine del computo delle unità che lo costituiscono non vanno considerate le pertinenze, anche se autonomamente accatastate;
- ✓ **Plafond:** come nel condominio tutte le unità contribuiscono alla formazione del plafond, occorre tenere in considerazione tutte le unità immobiliari che compongono l'edificio, comprese le pertinenze;
- ✓ **Limiti:** le disposizioni di cui all'articolo 119 comma 10 si applicano solo con riferimento agli interventi trainanti aventi ad oggetto le singole unità;

Interpello n. 242/2021 450

- ✓ **Sismabonus** su parti comuni 96.000,00 € x 3:
 - Si considerano le unità che compongono l'edificio prima dell'intervento (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l'abitazione con relativa pertinenza, unitariamente considerate;
- ✓ **Ecobonus** (interventi trainanti e trainati) plafond previsto per ciascuna tipologia di intervento:
 - es. coibentazione superfici opache 40.000,00 €, impianto di climatizzazione 20.000,00 €, infissi 54.545,45 €;
 - Rileva solo l'abitazione quale unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento;

Interpello n. 242/2021

✓ Principi:

- Nel determinare la **fattispecie** le pertinenze non rilevano;
- Nei casi di **demolizione e ricostruzione** occorre che, in base alle classificazioni urbanistiche, secondo la documentazione amministrativa l'intervento rientri fra quelli di ristrutturazione edilizia;
- In caso di **accorpamento** la determinazione del limite massimo di spesa guarda alla situazione esistente all'inizio dei lavori;
- Nel **cambio di destinazione d'uso** la variazione deve essere indicata nel provvedimento amministrativo;

Interpello n. 247/2021

- ✓ L'istante è **comproprietario** con la moglie di un'unità abitativa in un edificio composto da due unità **non funzionalmente autonome** e con accesso comune dall'esterno (la seconda unità è di proprietà esclusiva della moglie). E' presente, inoltre, un locale magazzino. E' intenzione della parte effettuare la coibentazione termica delle superfici opache, nonchè sostituire gli infissi.
 - ❖ Intervento **trainante** avente ad oggetto la coibentazione 40.000,00 € per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio;
 - ❖ Intervento **trainato** avente ad oggetto la sostituzione degli infissi per le sole unità a destinazione residenziale;

Interpello n. 247/2021✓ **Punti in comune:**

- ai fini della determinazione della fattispecie in entrambe le risposte per l'Amministrazione Finanziaria rilevano le unità, escluse quelle pertinenziali;
- ai fini del plafond rilevano anche le unità pertinenziali (come accade ordinariamente per gli edifici in condominio);

✓ **Differenze:** sembra distinguere il caso in cui le unità che compongono l'edificio abbiano o meno un accesso autonomo dall'esterno;

- Nella 242/2021 accesso autonomo —> non pertinenze
- Nella 247/2021 accesso non autonomo —> si pertinenze

Interpello n. 231/2021

- ✓ L'istante è proprietaria di un edificio composto da 6 unità immobiliari:
 - 2 appartamenti (A/3 e A/4)
 - 1 autorimessa (C/6), pertinenza dell'appartamento A/3
 - 3 magazzini/deposito (C/2), di cui 1 pertinenza dell'appartamento A/3
 - Tutte le unità sono funzionalmente indipendenti e dispongono di un accesso autonomo dall'esterno
- ✓ L'istante intende effettuare interventi di miglioramento sismico con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, delle fondazioni ed eventuali rinforzi murari;

Interpello n. 231/2021✓ **Fattispecie:**

- siamo in presenza di un edificio composto da 2/4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario;
- escludendo le pertinenze, infatti, le unità sono 4;

✓ **Plafond:** in quanto unità funzionalmente indipendenti ed aventi un accesso autonomo dall'esterno concorrono al plafond le sole unità immobiliari ad uso residenziale e le relative pertinenze unitariamente considerate:

- ❖ I locali deposito/magazzino non costituenti pertinenze restano esclusi;

Considerazioni

- ✓ Sembrano confermarsi le differenze a seconda della natura dipendente/indipendente delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- ✓ Vengono tuttavia superate le risposte nn. 63 e 87 del 2021 rilasciate sulla base della normativa in vigore al 31/12/2020 secondo cui ai fini del superbonus per gli interventi in materia di sismabonus l'aliquota agevolata poteva essere riconosciuta solo per le unità unifamiliari e plurifamiliari;

Edificio composto da 2 a 4 unità dopo le risposte 242, 247 e 231 del 2021

- ✓ Interventi su parti comuni (trainanti):
- ✓ Edifici condominiali
- ✓ Edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate funzionalmente indipendenti con ingresso autonomo dall'esterno:
 - Le pertinenze non rilevano mai (fattispecie/plafond)
- ✓ Edifici composti da due a quattro unità immobiliari con ingressi non indipendenti:
 - Le pertinenze non rilevano per la fattispecie, ma rilevano per il plafond;

*General Contractor***Interpello n. 254 del 2021**

- ✓ Il contraente generale è il soggetto che in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori si impegna a realizzare l'intervento oggetto dell'incarico in tutti i suoi aspetti, secondo un'obbligazione di risultato (chiavi in mano);
 - Detraibilità delle spese sostenute inerenti l'intervento;
 - Possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito;
 - Possibilità di ribaltare le spese per prestazioni professionali, asseverazioni e visto di conformità;
 - Restano escluse il corrispettivo per l'attività di coordinamento;

General Contractor

Interpello n. 254 del 2021

- ✓ I corrispettivi relativi ai servizi professionali sono analiticamente riaddebitati, affinché gli effetti complessivi siano i medesimi rintracciabili nelle ipotesi di mandato diretto;
- ✓ E' necessario distinguere il caso in cui il general contractor agisce su contratto di appalto (esempio impresa edile che subappalta parte dell'opera):
 - Spese relative all'intervento tutte detraibili
 - Spese per servizi professionali, asseverazioni e visto di conformità nel limite del costo effettivo (eventuali maggiorazioni non saranno detraibili)

Quesiti Superbonus

LAVORI DA PROGETTO:	INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	PAGAMENTI 1° SAL
INTERVENTO TRAINANTE	SISMABONUS	90.000	30.000
INTERVENTO TRAINANTE	INVOLUCRO	60.000	20.000
INTERVENTO TRAINATO	SERRAMENTI	25.000	0
TOTALE INTERVENTO COMPLESSIVO		175.000	50.000

Si chiede se in base all'art. 121 comma 1-bis per "CIASCUN INTERVENTO" è da intendersi ciascuno dei singoli righe indicati in tabella e pertanto nel nostro caso sarebbero soddisfatti i primi due interventi oppure si intende ciascun intervento complessivo e pertanto essendo 50.000 inferiore al 30% non soddisfa il requisito minimo e pertanto non è possibile chiedere la cessione del SAL per nessuno dei tre interventi?

Quesiti Superbonus

L'intenzione del cliente è quella di usufruire (compatibilmente con il salto di due classi) della coibentazione dell'edificio (intervento trainante) per tetto e pavimento contro terra così da far rientrare anche le opere accessorie (riscaldamento a pavimento, mattonelle, ecc) mentre per il cappotto nelle pareti verticali vorrebbe usare il bonus facciate che non ha dei limiti di spesa. Secondo voi è fattibile?

- Srl apre la partita iva il 1/4/2019, dopo pochi giorni stipula un contratto d'affitto d'azienda. Chiedo se sia corretto i dati del dante causa sia per il calcolo del totale fatturato che del totale dei ricavi/compensi del periodo 2019. Visto che ha aperto la partita iva le spetta il contributo minimo di 2.000,00 euro? **I dati vanno considerati, dubbi sul minimo.**
- Ditta individuale con apertura partita iva a febbraio 2020 seguita da acquisto di azienda, devo considerare i ricavi del dante causa 2019 essendo operazione straordinaria, o indipendentemente dal calo o meno del fatturato, ha diritto al minimo di € 1.000,00? **I dati vanno considerati, dubbi sul minimo.**
- Ho un' azienda che svolge 2 attività, principale trasporto di merci su strada e secondaria trasporto terrestre di passeggeri (bus turistici). L'attività principale non è mai stata bloccata, quindi ha svolto regolare lavoro nel periodo Covid. L'attività secondaria è stata ed è tuttora totalmente bloccata. Il calo fatturato complessivo però tra il 2020 e il 2019 non supera il 30%. Presumo che non rientri a chiedere in contributo, o c'è qualche eccezione che mi sfugge per l'attività secondaria che è ferma? **Purtroppo nessuna particolarità.**

- Soggetto in contabilità semplificata che svolge attività di bar e anche di vendita di tabacchi, giochi e ricariche telefoniche. Fermo restando che gli aggi dei tabacchi e giochi vengono considerati al fine di individuare la fascia dei ricavi, si chiede se per calcolare il fatturato medio mensile sia corretto considerare il report annuale degli aggi rilasciato dalla società Logista/monopoli? **Si il comportamento è corretto.**
- Ad una società di persone per la quale non si è ricostituita la pluralità dei soci (di fatto socio unico) , che ha subito il calo del fatturato spetta il fondo perduto? **Si ha continuato in forma individuale.**
- Nel caso di attività di corsi di formazione (codice ateco 85.59.20) convenzionata con gli enti pubblici gli introiti sono costituiti per la quasi totalità da contributi erogati dalla Regione a fronte di note di rimborso fuori campo iva ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett A) del DPR 633/72. Come si calcola il contributo? Nel calcolo del fatturato vanno ricomprese le note di rimborso? **Si.**

- Società che ha iniziato nel 2020, presenta l'istanza ma senza indicare la media mensile del 2020, è un errore visto che cmq avrà il minimo? se si cosa è meglio fare? **Non è un errore.**
- Qual è la procedura per correggere un'istanza in cui ci si è resi conto di aver fatto un errore di digitazione? Basta mandarne una nuova che va a coprire quella spedita oppure bisogna prima annullare la richiesta di quella errata presentata e rimandarne poi una nuova? **Bisogna presentare una nuova istanza in sostituzione della precedente. L'ultima istanza trasmessa sostituisce quelle precedentemente inviate. E' possibile operare la sostituzione fino al emissione del mandato di pagamento o riconoscimento del credito.**
- In caso di mancanza di una LIPE è meglio inviare la dichiarazione iva con quadro H compilato e poi inviare l'istanza? **Certo.**

Dichiarazione IVA 2021: le novità da tenere a mente

Dichiarazione iva 2021: le novità da tenere a mente

Il nuovo rigo VA16

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19								
Codice		Importo	Codice		Importo	Codice		Importo
1		,00	3		,00	5		,00
7		,00	9		,00	11		,00
13		,00	15		,00	17		,00

VA16

A tal fine, il rigo in esame dovrà essere compilato:

- indicando nella casella 1 uno specifico codice, reperibile nell'Appendice delle istruzioni alla compilazione del modello, il quale consente di individuare la disposizione in forza della quale il versamento IVA è stato sospeso;
- riportando nel campo 2 l'ammontare dei versamenti sospesi.

Dichiarazione iva 2021: le novità da tenere a mente

I codici da inserire:

- con il codice "2" sono individuati i versamenti che scadevano nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 (DM 24 febbraio 2020);
- con il codice "4" i versamenti che scadevano nel mese di marzo 2020 (art. 61 comma 2, eccetto lett. b), del DL 18/2020);
- con il codice "5" i versamenti che scadevano nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (art. 61 commi 2 lett. b) e 5 del DL 18/2020);
- con il codice "6" i versamenti che scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (art. 62 commi 2 e 3 del DL 18/2020);
- con il codice "7" i versamenti che scadevano nel mese di aprile 2020 (art. 18 commi 1, 3 e 6 del DL 23/2020);

Dichiarazione iva 2021: le novità da tenere a mente

I codici da inserire:

- ☐ con il codice "8" i versamenti che scadevano nel mese di maggio 2020 (art. 18 commi 1, 3 e 6 del DL 23/2020);
- ☐ con il codice "9" i versamenti che scadevano nei mesi di aprile e maggio 2020 (art. 18 commi 1, 3, 5 e 6 del DL 23/2020);
- ☐ con il codice "12" i versamenti che scadevano nel mese di novembre 2020 (art. 13-ter del DL 137/2020);
- ☐ con il codice "13" i versamenti che scadevano nel mese di dicembre 2020 (art. 13-quater del DL 137/2020).

Dichiarazione iva 2021: le novità da tenere a mente

Il rigo VL 41

VL41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo
	1 00	2 00

Indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

VL30	Ammontare IVA periodica		IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità		IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
	2 00	3 00	4 00	5 00	1 00

Caso di contribuente con iva a credito

- ❖ IV trimestre: credito 1000 euro
- ❖ Versamenti periodici dovuti: 4.000 euro
- ❖ Versamenti effettuati: 3.600 euro

VL30 Ammontare IVA periodica					1	4.000	,00
	IIVA periodica dovuta	IIVA periodica versata	IIVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IIVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento			
	2	3	4	5			
	4.000	3.600					
	,00	,00	,00	,00			

VL32 IVA A DEBITO		,00
ovvero		
VL33 IVA A CREDITO		,00

VL41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo
	1	2
	400	400
	,00	,00

Caso di contribuente con iva a debito

- ❖ IV trimestre: debito 2000 euro
- ❖ Versamenti periodici dovuti: 4.000 euro
- ❖ Versamenti effettuati: 3.600 euro

					1	4.000	,00
VL30	Ammontare IVA periodica						
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento		
	2	4.000	3.600	4	5	,00	,00
		,00	,00	,00			
VL32	IVA A DEBITO					2.000	,00
	ovvero						
VL33	IVA A CREDITO						,00

Come precisato nelle specifiche tecniche, il rigo VL41 deve essere compilato se la somma degli importi dei debiti (rigo VL3 + righe da VL20 a VL23) è inferiore alla somma degli importi dei crediti (rigo VL4 + VL11 campo 1 + VL12 campo 1 + righe da VL24 a VL31). In caso di Iva a debito non sarà necessario compilare il VL41 neanche qualora si siano omessi dei versamenti, come in questo caso.

Dichiarazione iva 2021: le novità da tenere a mente

Rigo VL32 totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23) risulti superiore alla somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11, campo 1, VL12, campo 1, e da rigo VL24 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo VL33 totale IVA a credito. Calcolare la differenza tra la somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11, campo 1, VL12, campo 1, e da rigo VL24 a VL31) e la somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23). **Se tale differenza è positiva nel presente rigo deve essere indicato l'importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (IVA periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo.** Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato.

Caso pratico - Dichiarazione iva - QUADRO VQ

Anno 2019

Contribuente che nel 2019 non ha versato iva per nessun trimestre per un totale di euro 15.000,00.

Quindi vl30 iva periodica dovuta euro 15.000,00
iva periodica versata euro ZERO . iva dovuta VL 38
euro 500,00

Ho fatto una prova a inserire nel versato i
15.000,00 dovuti e iva dovuta VL 38 non cambia
comunque

Anno 2020

Il contribuente non ha pagato ancora niente per iva 2019,

Nel quadro VQ ho inserito

Anno 2019

Differenza tra iva periodica dovuto e iva periodi versata
euro 15.000,00

Differenza tra credito potenziale e credito effettivo ZERO

Anche tutto il resto ZERO

Il controllo di entrate dà errore bloccante e rileggendo le istruzioni credo di aver capito che il quadro VQ deve essere compilato solamente se il VL dichiarazione iva anno 2019 risulta a credito può darsi?

Se non c'è credito potenziale il VQ non deve essere compilato?

Dichiarazione iva 2021: le novità da tenere a mente

QUADRO VQ		Anno		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo		IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		1		2	,00	3	,00	4	,00
VQ1		5	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	6	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	7	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	8	Credito maturato
			,00		,00		,00		,00
		9	Codice fiscale	10	Modulo	11	Gruppo		

Il quadro VQ è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei (quindi non da ravvedimento operoso) relativi ad anni d'imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione. In più, nel rigo VQ1, colonna 4, si indica proprio l'ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d'irregolarità.

Dichiarazione iva 2021: le novità da tenere a mente

Nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:

- ❖ colonna 1, l'anno d'imposta cui si riferisce l'IVA periodica non versata;
- ❖ colonna 2, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata;
- ❖ colonna 3, con riferimento all'anno d'imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione;
- ❖ colonna 4, l'ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d'irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

Nei rigli VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:

- ❖ colonna 5, l'ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d'irregolarità (quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta;
- ❖ colonna 6, l'ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta;
- ❖ colonna 7, l'ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta

Dichiarazione iva 2021: le novità da tenere a mente

Come confermato nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-05564 del 24 marzo 2021, quindi, il recupero del predetto credito avverrà, nel periodo d'imposta in cui i versamenti saranno ripresi dopo la sospensione, attraverso la compilazione del quadro VQ della dichiarazione IVA. Per recuperare il credito "potenziale" del 2020, a fronte dei versamenti periodici (in precedenza sospesi) che saranno effettuati quest'anno dopo la presentazione del modello IVA per il 2020, sarà necessario, dunque, attendere la compilazione del quadro VQ della prossima dichiarazione (modello IVA 2022 per il 2021).

Caso pratico

Un contribuente nel 2019 non ha versato l'IVA a debito dei mesi di aprile e maggio. Gli importi sono stati versati spontaneamente, quindi con ravvedimento, nei mesi di luglio ed agosto 2020.

Come recuperare il credito «potenziale» del 2019 a seguito dei versamenti effettuati in maniera **spontanea**?

Il quadro VQ abbiamo visto che può essere utilizzato, infatti, per la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali...

Le istruzioni 2021 nulla dispongono, dunque, in merito all'indicazione dei versamenti da ravvedimento operoso relativi agli anni precedenti, nel nostro caso, al 2020.

Dichiarazione iva 2021: le novità da tenere a mente

Visto l'approssimarsi della scadenza della presentazione della dichiarazione IVA 2021, l'unico rimedio per poter riprendere i versamenti spontanei del 2019, è quello di presentare una dichiarazione integrativa attinente a quest'ultimo anno, quindi il modello IVA 2020.

In questo caso, occorre ricompilare il rigo VL30, campo 3, il quale accoglie il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2019.

A seguito di questa compilazione, si modifica il rigo VL33, IVA a credito.

Questo comporta la possibilità di compilare rigo VL25 della dichiarazione IVA 2021, dove indicare l'eccedenza di credito dell'anno precedente che, nel nostro caso, riguarda il 2019.

Nuovo modello TR per il 1 trimestre 2021

Nuovo modello TR per il 1 trimestre 2021

- Scade il 30 aprile 2021 il termine di trasmissione telematica del Modello TR, istanza per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, relativo al primo trimestre 2021.
- Il modello è stato aggiornato da ultimo, in data 22.3.2021, al fine di tenere conto delle nuove percentuali di compensazione previste dal DM 5.2.2021 per il legno e la legna da ardere (innalzate dal 6% al 6,4%).

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 542/99, il modello è presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

N.B. Il credito relativo al quarto trimestre può essere chiesto a rimborso o in compensazione esclusivamente nell'ambito della dichiarazione annuale.

*A fronte della sospensione dei termini degli adempimenti tributari disposta a causa della diffusione del Coronavirus (art. 62 co. 1 e 6 del DL 18/2020, c.d. "Cura Italia"), l'istanza relativa al I trimestre 2020 poteva essere presentata entro il 30.6.2020 (cfr. circ. 11/E/2020).

Nuovo modello TR per il 1 trimestre 2021

- Ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 i soggetti passivi IVA possono accedere ai rimborsi trimestrali se ricorre una delle condizioni previste dall'art. 30 co. 2 lett. a), b) ed e) del DPR 633/72, ovvero una delle condizioni previste dalle lettere c) e d) del medesimo articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
- Alternativamente, in presenza degli stessi presupposti, il credito maturato nel trimestre di riferimento può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (art. 8 del DPR 542/99).

Il credito IVA maturato nel trimestre di riferimento, in presenza dei presupposti, può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione se di importo superiore a 2.582,28 euro e senza computare l'eventuale credito dell'anno precedente riportato «in verticale», ovvero Iva su Iva.

Nuovo modello TR per il 1 trimestre 2021

Requisiti:

1. aliquota media (art. 30, comma 3, lett. a): aliquota media sugli acquisti > aliquota media sulle vendite maggiorata del 10%. Dal conteggio devono essere esclusi sia gli acquisti che le cessioni di beni ammortizzabili, mentre devono essere considerate le operazioni in regime di split payment ed in reverse charge;
2. operazioni non imponibili (art. 30, comma 3, lett. b): effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;

Nuovo modello TR per il 1 trimestre 2021

Requisiti:

3. acquisto di beni ammortizzabili (art. 30, comma 3 , lett. c), con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma: effettuazione di acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili registrate nel periodo. Può essere richiesto il rimborso o l'utilizzo in compensazione della sola imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Si ricorda che i canoni di leasing non devono essere considerati alla voce "beni strumentali" (Risoluzione 392/E/2007);
4. soggetti non residenti (art. 30, comma 3, lett. e) che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. Tali soggetti possono richiedere il rimborso o la compensazione del credito semplicemente per il loro 'status', senza dover rispettare ulteriori condizioni.

Nuovo modello TR per il 1 trimestre 2021

Requisiti:

5. operazioni non soggette (art. 40, comma 3, lett. d): effettuazione di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per un importo superiore al 50% del totale delle operazioni effettuate.

Il modello TR è composto da un frontespizio e cinque quadri:

- **quadro TA**, in cui indicare le operazioni attive per le quali, nel periodo di riferimento, si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Nel medesimo quadro occorre indicare separatamente le operazioni soggette al reverse charge e quelle soggette allo split payment;
- **quadro TB**, in cui indicare gli acquisti e le importazioni imponibili registrati, per i quali, nel periodo di riferimento, è stata esercitata la detrazione;
- **quadro TC** per indicare l'eccedenza detraibile relativa al trimestre precedente (non è ammesso il riporto del credito IVA da periodi precedenti);
- **quadro TD**, composto a sua volta da 3 sezioni, in cui indicare, fra l'altro, la sussistenza dei presupposti per la richiesta effettuata, l'importo chiesto a rimborso o in compensazione e l'adempimento delle relative formalità (visto di conformità, sottoscrizione alternativa).
- **quadro TE**, riservato agli enti e alle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo.

Compensazione.

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. a) n. 7) del DL 78/2009, l'utilizzo in compensazione orizzontale di crediti trimestrali per un ammontare superiore al limite di 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le start-up innovative), è consentito soltanto:

- ☐ a condizione che sul modello TR sia apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo societario;
- ☐ a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettiva presentazione dell'istanza (modello TR) da cui il credito emerge.

Compensazione.

Tali modifiche trovano applicazione a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2017.

I crediti IVA infrannuali emergenti dal modello TR di importo inferiore a 5.000 euro annui, invece, possono, essere utilizzati in compensazione "orizzontale":

- ❖ in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;
- ❖ a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Nuovo modello TR per il 1 trimestre 2021

I 5.000 euro sono da considerarsi quale soglia annuale, pertanto, posto che si tratta del primo trimestre dell'anno, sotto tale somma il TR potrebbe anche essere legittimamente trasmesso sprovvisto di visto (si pensi, ad esempio, ad un importo chiesto in compensazione pari a 4.000 euro). Tuttavia, occorrerà ricordare, in sede di presentazione di ulteriori modelli TR relativi al 2021, che per il computo della soglia rileverà anche l'importo richiesto in compensazione nel primo trimestre. Tornando al nostro esempio, quindi, laddove un eventuale TR 2021 del II trimestre esponesse l'ammontare di 3.000 euro, il visto sarà necessario, poiché in sommatoria (4.000 + 3.000) la soglia dei 5.000 euro viene superata.

Nuovo modello TR per il 1 trimestre 2021

Resta fermo il fatto che la soglia dei 5.000 euro risulta innalzata in caso di contribuente "virtuoso" in base all'indice sintetico di affidabilità fiscale, così come disposto dall'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017. Nello specifico, vige l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA, nel caso in cui si sia raggiunto un ISA almeno pari ad 8 per il periodo di imposta 2019 (modello Redditi 2020), oppure un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 nella media semplice del punteggio ISA 2018 e 2019. È importante ricordare che la soglia dei 50mila euro deve essere verificata considerando tutte le compensazioni IVA, e quindi sommando gli eventuali utilizzi in compensazione del credito annuale emergente dal modello IVA 2021 rif. 2020 e gli importi richiesti in compensazione dei TR del primo, secondo e terzo trimestre 2021.

Nuovo modello TR per il 1 trimestre 2021

L'eccedenza di credito IVA emergente dal Modello TR può essere chiesta a rimborso:

- se di importo inferiore o pari a 30.000 euro, senza che siano necessarie ulteriori formalità rispetto all'indicazione nel modello;
- se di importo superiore a 30.000 euro, in termini generali, mediante l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) oltre che con il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali previsti dall'art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72;
- se di importo superiore a 30.000 euro, negli specifici casi di cui all'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, mediante prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria (fatte salve alcune ipotesi di esonero).

Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d'imposta (anno solare) e non al singolo rimborso (circ. 32/E/2014, § 2.1).

Il 30 aprile il secondo acconto imposte prorogato

Il 30 aprile il secondo acconto imposte prorogato

DECRETO AGOSTO. D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13 ottobre 2020, che all'articolo 98 aveva previsto la proroga del termine di versamento del secondo acconto a favore:

- ❖ dei soli contribuenti ISA e dei soggetti in regime agevolato (forfettari e regime di vantaggio), compresi i soggetti collegati (es. soci/coadiuvanti familiari),
- ❖ ovvero i medesimi soggetti cui era già stato concesso lo slittamento del saldo 2019 e primo acconto 2020 dal 30 giugno al 20 luglio 2020.

Il 30 aprile il secondo acconto imposte prorogato

Ricordiamo che la misura riguardava i soggetti che esercitavano attività per la quale era stato approvato il modello ISA, indipendentemente dal fatto che poi il modello fosse stato effettivamente compilato o meno in sede di Redditi 2020, con la sola esclusione di coloro che non erano stati chiamati a predisporre ISA per avvenuto superamento del tetto massimo di ricavi/compensi. A favore di costoro il secondo acconto è prorogato al 30 aprile 2021 a condizione che fosse intervenuto nel primo semestre 2020 un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Il 30 aprile il secondo acconto imposte prorogato

RISTORI BIS. Articolo 9-quinquies (originariamente art. 6 D.L. 149/2020 Ristori bis) ha ampliato la portata del decreto Agosto sovra richiamato, prevedendo, nuovamente a favore dei soli soggetti ISA - individuati con gli stessi criteri del decreto Agosto - il rinvio al 30 aprile 2021 del secondo acconto imposte, indipendentemente dal calo di fatturato, a favore:

- dei soggetti ISA aventi domicilio o sede operativa in “zona rossa”, esercenti attività identificate da codice ATECO ricompreso negli allegati 1 e 2 al decreto;
- degli esercenti attività di gestione di ristoranti aventi domicilio o sede operativa in “zona arancione”.

Il 30 aprile il secondo acconto imposte prorogato

RISTORI QUATER. Articolo 13-quinquies (originariamente art. 1 del D.L. 157/2020 Ristori quater), che ha previsto:

- a favore di tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, lo spostamento del secondo acconto imposte dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020. Si tratta, evidentemente, di un'informazione che attualmente non è più di attualità, ma che può comunque risultare utile ai fini del corretto computo dei giorni in caso di ravvedimento operoso;
- ferme restando le disposizioni introdotte con riferimento ai soggetti ISA sopra riportate, è stato altresì disposto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di slittare al 30 aprile 2021 il versamento del secondo acconto a condizione di una intervenuta diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - comma 3;

Il 30 aprile il secondo acconto imposte prorogato

RISTORI QUATER. Articolo 13-quinquies (originariamente art. 1 del D.L. 157/2020 Ristori quater), che ha previsto:

- la possibilità di far slittare il secondo acconto imposte al 30 aprile 2021 anche in mancanza di calo di fatturato o verifiche sull'ammontare dei ricavi o compensi, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici identificati dai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2, purché aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle "aree rosse" come individuate alla data del 26 novembre 2020 (comma 4);
- la possibilità di far slittare il secondo acconto imposte al 30 aprile 2021 anche in mancanza di calo di fatturato o verifiche sull'ammontare dei ricavi o compensi, a favore degli esercenti servizi di ristorazione ubicati in area arancione alla data del 26 novembre 2020 (quindi, per la ristorazione, lo slittamento vale sia in area rossa che in area arancione) – comma 4.

Imposta di bollo e-fatture: controlli fino al 30 aprile

In cosa consiste il nuovo sistema

L'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

→ Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

In cosa consiste il nuovo sistema

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- ✓ l'elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo (campo valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- ✓ l'elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Imposta di bollo e-fatture: controlli fino al 30 aprile

Ai fini dell'individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- ❖ la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- ❖ la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

L'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento. Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi "Prezzo totale" (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e "Importo" (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
- è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei codici:
 - N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
 - N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
 - N4 (operazioni esenti Iva)

- non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate, l'operazione deve riportare (riga della fattura) - nel campo "Tipo dato" (2.2.1.16.1) presente nel blocco "Altri dati gestionali" - uno dei seguenti valori:
- "NB1", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni
 - "NB2", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
 - "NB3", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

L'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento. Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi "Prezzo totale" (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e "Importo" (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
- è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei codici:
 - N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
 - N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
 - N4 (operazioni esenti Iva)

- non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate, l'operazione deve riportare (riga della fattura) - nel campo "Tipo dato" (2.2.1.16.1) presente nel blocco "Altri dati gestionali" - uno dei seguenti valori:
- "NB1", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni
 - "NB2", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
 - "NB3", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

Sono escluse le fatture elettroniche aventi tipo documento:

- TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
- TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972
- TD20 – autofattura per regolarizzazione (art. 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993).

Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo "Regime fiscale" contiene uno dei seguenti valori:

- RF05 – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF06 – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF07 – editoria (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del Dpr n. 633/1972)
- RF11 – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972).

LIVE  450

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Imposta di bollo e-fatture: controlli fino al 30 aprile

Il versamento dell'imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all'articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella tabella riportata nel paragrafo precedente. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

Imposta di bollo e-fatture: controlli fino al 30 aprile

In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi

Imposta di bollo e-fatture: controlli fino al 30 aprile

Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate trasmette al soggetto passivo una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC contenente fra l'altro:

- l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ex art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione;
- il codice atto, da riportare nel modello F24 per i versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata.

Imposta di bollo e-fatture: controlli fino al 30 aprile

Il destinatario della comunicazione può fornire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (anche tramite un intermediario), chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall'Agenzia (cfr. provv. n. 34958/2021).

Se il soggetto passivo non provvede al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate iscrive a ruolo a titolo definitivo l'imposta non versata, la sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13 co.1 del D.lgs. 471/97, e gli interessi.

Imposta di bollo e-fatture: controlli fino al 30 aprile

Il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato o insufficiente versamento è dettato dall'articolo 13 D.lgs. 471/1997. Si tratta del regime applicabile alle e-fatture a partire dal 1° gennaio 2021, ma valevole anche per le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio prima di tale data, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 14/2020.

- 30% se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- 15% se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;
- 1/15 per ciascun giorno di ritardo (pari all'1%) se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

Casi cfp

Abbiamo come cliente una società che svolge attività di albergo e B&B che ha dato in affitto il ramo di azienda albergo dal 16.06.2019 al 13.07.2020.

Per la domanda del contributo a fondo perduto abbiamo operato nella seguente maniera :

	SEGNO	DESCRIZIONE
ANNO 2019	SOMMA	Ricavi complessivi fatture/ricevute
	SOMMA	Tassa di soggiorno addebitata sulle fatture e ricevute
	SOMMA	Ricavi complessivi della società affittuaria per il periodo 16.06.2019 – 31.12.2019 forniti dalla stessa – inclusa tassa di soggiorno
	SOMMA	Riaddebiti con fattura all'affittuaria di alcune spese per utenze
	DETRATTO	Fatture emesse per l'affitto del ramo di azienda
	DETRATTO	Fattura emessa fuori campo IVA per cauzione
ANNO 2020	SOMMA	Ricavi complessivi fatture/ricevute
	SOMMA	Tassa di soggiorno addebitata sulle fatture e ricevute
	SOMMA	Ricavi complessivi della società affittuaria per il periodo 01.01.2020 – 13.07.2020 forniti dalla stessa – inclusa tassa di soggiorno
	SOMMA	Riaddebiti con fattura all'affittuaria di alcune spese per utenze
	DETRATTO	Fatture emesse per l'affitto del ramo di azienda
	NON CONSIDERATA	Cauzione trattenuta con specifica su atto notarile a titolo di risarcimento danni per recesso anticipato (non fatturata)

Per determinare lo scaglione abbiamo individuato quello dato dalla somma dei fatturati della locatrice e dell'affittuario che ovviamente non corrisponde con le dichiarazioni inviate in possesso dell'ADE.

Prima di inviare la domanda chiediamo se il comportamento vi risulta corretto.

RISPOSTA. Il comportamento risulta sostanzialmente corretto ove il beneficiario include nel calcolo i corrispettivi del ramo oggetto di affitto di azienda ed esclude il fatturato relativo ai canoni di affitto di azienda aventi ad oggetto il medesimo ramo. Va tuttavia incluso il fatturato relativo alla fattura fuori campo iva.

Un parere in merito al CFP ad una ASD (circolo tennis) che svolge anche attività commerciale applicando regime L. 398 se leggo le istruzioni del nuovo CFP, devo verificare i ricavi riportati nel quadro RG 4 colonna 2.

Ma nella mia dichiarazione redditi, i ricavi della ASD. che applica la L. 398, li indico, come da istruzioni, nel rigo RG 2 colonna 4 . Ora , ciò vuol dire che possono usufruire del nuovo CFP solo gli enti non commerciali che adottano le agevolazioni art. 145 Tuir (e quindi RG4 col. 2), e sono esclusi quelli che applicano la L. 398 e che indicano i ricavi nel rigo RG2 col . 4 ?????? o sono io che ho interpretato male il tutto ??? grazie



RISPOSTA. No, semplicemente per le ASD va preso il valore riportato nel rigo RG 2 colonna 7, comprensivo del valore riportato in RG 2 colonna 4

Caso

Volevo chiedere per cfp Sostegni in merito agenzia viaggi per le spese anticipate in nome e per conto del clienti, tipo biglietti aerei di cui per l'agenzia il ricavo è solamente il servizio e non anche il costo del biglietto inserito in fattura solo per restituzione di quanto anticipato. Credo che tale anticipazioni ancorché inserite in fattura come spese anticipate non vanno inseriti nel calcolo del fatturato e nella media. Siccome tale caso l'agenzia non ha fatto nessuna menzione, ma si limita a dire che prende in riferimento le Lipe, che pertanto queste spese nelle lipe e dichiarazione non vanno inserite anche in merito alle voci di fatturato in merito alle spese art 15 che non vanno in lipe

Caso

LIVE 450



RISPOSTA. La questione è ancora controversa. Secondo Assosoftware sarebbe corretto comprendere nel fatturato sia le operazioni fuori campo Iva, di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, ma anche le operazioni escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. Ad oggi, l'Agenzia delle Entrate non si è espressa con chiarezza avendo fornito alcune indicazioni esclusivamente con riferimento alle operazioni non soggette ad Iva, che tecnicamente hanno una natura ben diversa.

Caso

Per vari distributori di carburante è stato sospeso il CFP per: Istanza sospesa per assenza o incoerenza dichiarazione redditi 2019, i dati sono corretti, è stata indicata la fascia di fatturato fino a 100.000 € in quanto, come da circolare 15/2020 e 22/2020, per i distributori di carburante deve essere indicato il fatturato al netto del prezzo di corrisposto al fornitore. Bisogna inviare autotutela o dobbiamo aspettare?



RISPOSTA. Trattandosi di procedura nuova invierei una pec alla direzione territorialmente competente richiedendo chiarimenti. Bisogna in ogni caso attendere la seconda ricevuta telematica con l'esito della richiesta.

Caso

LIVE

450

Ho il caso di una impresa immobiliare che ha incassato degli acconti (fatturati) relativi alla cessione di immobili. Li considero come debiti nella registrazione delle fatture e solo al momento del rogito metto tutto a ricavo. Come calcolo in questo caso i ricavi?

Io ho considerato solo i ricavi effettivi da rogito e non gli acconti. Ho inoltrato domanda ed è sospesa per incoerenza fatturato corrispettivi 2020



RISPOSTA. Gli acconti costituiranno ricavi all'atto del rogito. La procedura è corretta ai fini della determinazione della fascia di appartenenza. Vanno invece inclusi nel calcolo del fatturato, seppur solo acconti.

Caso

LIVE 450

Inoltre il presente quesito relativamente alla richiesta di CFP decreto sostegni per società in liquidazione. Abbiamo una società s.r.l. che è in liquidazione dal 15/01/2020, data precedente la dichiarazione di stato di emergenza. Attualmente la partita IVA è aperta e la liquidazione è in corso. Chiedo se si può inoltrare richiesta di CFP o se dobbiamo attenerci, per analogia, alla circolare 22/2020 riguardante il primo contributo a fondo perduto del "decreto ristori".



RISPOSTA. Si ritiene che la società, sulla base di quanto indicato nella circolare 22/2020, non possa richiedere il contributo.

Caso

Una società che nel 2020 ha dato in affitto l'unica azienda passando da commercio a affitto d'azienda per cui si verifica un calo notevole di fatturato rientra nel decreto sostegni?



RISPOSTA. Sì se si verifica nel confronto la riduzione del fatturato senza considerare i dati dell'azienda oggetto di affitto.

Caso

LIVE

450

Una Srl è inattiva in Camera di Commercio dal 30/12/2019. Nel corso del 2020 vende una piccola parte del magazzino e alcuni beni strumentali. A dicembre 2020 viene messa in liquidazione, ad oggi la partita iva è ancora aperta e ci sono alcuni beni da liquidare, sicuramente la partita iva sarà chiusa entro il 31/12/2021. Spetta il Contributo a fondo perduto?



RISPOSTA. Sì, il contributo spetta.

La trasmissione telematica dell'istanza per riconoscimento del contributo a fondo perduto – Decreto sostegni può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 non delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle Entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" purché appositamente delegato per la trasmissione della suddetta istanza. In questo caso l'intermediario dovrà dichiarare nel modello di aver ricevuto la specifica delega.

Si chiede se la suddetta delega da far sottoscrivere al cliente deve contenere particolari attestazioni che possono contribuire ad assolvere gli adempimenti legali e deontologici, considerate le non trascurabili responsabilità, anche di natura penale, connesse con la richiesta del contributo o risulta sufficiente la sottoscrizione di una delega generica.



RISPOSTA. Si ritiene che una delega ordinaria sia sufficiente ai fini dell'invio.

Un professionista iscritto ad una cassa previdenziale obbligatoria (esempio architetto, infermiere, ecc....), aderente al regime forfettario, addebita in fattura a titolo di rivalsa il contributo previdenziale. A Vostro parere tale contributo concorre alla determinazione del fatturato ai fini del CFP, considerato che tale contributo non concorre invece alla formazione del limite di euro 65000,00, necessario per la permanenza in tale regime?

Qualora nell'istanza di richiesta del CFP venisse indicato un fatturato che, comprensivo del contributo di rivalsa superi il limite dei 65000,00, a Vostro parere l'Agenzia delle Entrate potrebbe procedere con un accertamento disconoscendo il regime forfettario, anche se in realtà l'ammontare dei compensi, al netto del contributo integrativo, risulti inferiore ad euro 65000,00?

A parere della scrivente il contributo previdenziale non dovrebbe, nel caso sopra citato, concorrere alla formazione del fatturato, a differenza del contributo di rivalsa del 4% dovuto dagli iscritti in gestione separata INPS, avente natura di compenso e determinante ai fini del computo del limite dei 65000,00 euro.

Caso



RISPOSTA. Si ritiene che il contributo addebitato rientri nella nozione di fatturato.

- A ottobre 2020 viene costituita una srl con attivazione partita iva nello stesso giorno ed inizio attività; il fatturato nel 2020 è pari a zero ;
- A gennaio 2021 la SRL acquista un'altra azienda

Domanda : nei dati degli importi medi mensili del fatturato anno 2019- 2020 della SRL acquirente, DEVE essere indicato il fatturato medio mensile prodotto dalla società venditrice nel 2019 e 2020 o è possibile non indicare nulla in quanto gli spetta solo il contributo minimo di euro 2.000,00 ???

Nell'istanza presentata non è stato indicato alcun valore del fatturato relativo al 2019 e 2020 ma solo barrata la casella soggetto aperto dopo il 31/12/18



RISPOSTA. Si ritiene che si debba indicare comunque il fatturato dell'azienda acquisita, poiché qualora si realizzi un calo del fatturato superiore al 30% il contributo verrà calcolato su tale importo, in caso contrario spetterà comunque il minimo.